

CONTRATTO DI COMODATO DI COSA MOBILE SENZA
DETERMINAZIONE DI DURATA

Con la presente scrittura privata, redatta in un duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, le parti sottoscritte:

BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI S.p.a., con sede in Spilamberto (MO), Strada Statale Passo Brasa n. 1965, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc. 00180660367, in persona del suo Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Rolando Bertelli, nato a Spilamberto (MO) il 28/05/1926, a ciò autorizzato in forza dei poteri statutari (d'ora innanzi indicata più brevemente come Bertelli Carburanti Srl), *comodante*,

E

..... con sede in (MO), via, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc N., in persona del suo Legale Rappresentante Sig., nato a il, a ciò autorizzato in forza dei poteri statutari, *comodataria*,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

1) La Bertelli Carburanti S.p.a. concede in comodato, e quindi a titolo del tutto gratuito, a, che accetta, n. **Matricola n.**, del valore di €. più IVA (.....più IVA).

Tale bene viene consegnato presso la sede operativa dellain (Mo) via , ove verrà installato a cura e spese della comodataria, con

espesso divieto di trasferirlo altrove senza autorizzazione scritta della comodante.

2) Sono a carico della comodataria tutti i rischi e le responsabilità discendenti dall'uso del predetto serbatoio erogatore.

Sono del pari di esclusiva spettanza della comodataria tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, nessuna esclusa ed eccettuata.

3) La comodante avrà diritto di ispezionare il bene in ogni momento, previo preavviso, anche telefonico, alla comodataria.

4) E' fatto divieto alla comodataria di concedere a terzi il godimento del bene; pure vietata è la cessione del presente contratto, nonché qualunque uso indebito del serbatoio erogatore.

5) Trattandosi di comodato senza determinazione di durata, la comodataria si impegna a restituire il bene in buon stato conservativo, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso, entro e non oltre il termine di tre giorni dal ricevimento della relativa richiesta, anche verbale, della comodante.

Decorso tale termine senza che il bene sia stato restituito, la comodataria dovrà corrispondere alla comodante una penale giornaliera di €. 100 (cento), fatto comunque salvo il diritto della Bertelli Carburanti Spa al risarcimento del maggior danno.

6) All'atto della restituzione, la comodante avrà diritto di verificare le condizioni del bene.

Resta inteso che le eventuali spese necessarie per ripristinare l'ottimale funzionalità del serbatoio erogatore saranno di spettanza della comodataria.

7) Nel caso in cui la comodataria violi anche solo uno degli impegni da essa assunti, la comodante avrà diritto di chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno.

8) Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Modena.

9) Il presente contratto verrà registrato solo in caso di uso, con ogni spesa e sanzione, anche di carattere fiscale e tributario, nessuna esclusa ed eccettuata, a carico della parte che con il suo comportamento vi avrà dato causa.

Spilamberto, lì

Rolando Bertelli, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Bertelli
Walter & Rolando Carburanti S.p.a.

....., Legale Rappresentante della.....